

COMUNE DI TREPUZZI

PROVINCIA DI LECCE

PROT. N. 45841/19 240TT 2019

ORDINANZA N. 121

Oggetto: Festeggiamenti di S. Raffaele e fiera degli animali 26 e 27 ottobre 2019 presso l'Area appositamente allestita nella zona industriale ed in Largo Margherita. Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 26 e 27 ottobre 2019, in occasione dei festeggiamenti di S Raffaele e della consueta fiera che si svolgeranno, a partire dalle ore 12,00 di sabato 26 ottobre e sino alle 24,00, di domenica 27 ottobre 2019;

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

- la Circolare del Ministero - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";

la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

Dato atto che si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari sopraindicate;

Considerato che la manifestazione, per le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande;

Specificato che ciò potrebbe costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

- 1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
- 2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
- 3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio:

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e in alcune vie adiacenti;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma nell'area delle manifestazioni:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente.
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica all'area circoscritta dell'Area fieristica nella zona industriale di Trepuzzi ed in Largo Margherita (luogo dell'evento) dalle ore 12,00 di sabato 26 ottobre e sino alle 24,00, di domenica 27 ottobre 2019.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne alla manifestazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Lecce;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Trepuzzi;
- Al Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi;
- Al Questore di Lecce;

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Maria TAURINO